



REPUBBLICA ITALIANA

N.1900/06 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3486 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 3486/1997 proposto da Luigi Conti, Lea Angiolina Conti e Mario Felice Conti, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Calzolaio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Medugno in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 18;

contro

il Comune di Montegranaro, in persona del suo legale rappresentante Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio

e nei confronti

di Massimo Bisacci, non costituitosi;

per la riforma

della sentenza n. 280/1996 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

SC

Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;

Udito alla pubblica udienza del giorno 22/11/2005 l'avv. L. Mazzarelli, per delega dell'avv. Calzolaio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dagli attuali appellanti per l'annullamento della ordinanza di demolizione n. 71 emessa in data 11 maggio 1991 e relativa ad alcune opere edilizie abusive eseguite sul fabbricato di proprietà degli appellanti in Montegranaro, via Matteotti 21 .

La sentenza ha ritenuto essenzialmente che: a) non era contestata la realizzazione di opere edilizie in assenza di un titolo abilitativo pur essendo affermata la loro esecuzione da oltre un trentennio; b) il potere sanzionatorio dei Comuni in materia edilizia non è sottoposto ad alcun termine di prescrizione; c) dovevano essere applicate nella specie le misure previste dall'ordinamento al momento della adozione dei provvedimenti repressivi; d) non doveva essere giustificato l'interesse pubblico alla demolizione trattandosi di attività dovuta e vincolata alla sussistenza dell'unico presupposto dell'accertamento della realizzazione di opere edilizie abusive; e) per le stesse ragioni non doveva essere motivata la scelta della sanzione demolitoria rispetto alla irrogazione di sanzioni pecuniarie; f) non vi era incertezza sul contenuto dell'ordine di demolizione che si risolveva in definitiva nel mero ripristino dell'unità edilizia secondo le sue caratteristiche originarie ben note ai ricorrenti che avevano ammesso la esecuzione di lavori abusivi sindacando solo la legittimità dei provvedimenti

repressivi.

Tale impostazione è contestata nell'atto di appello in particolare con le seguenti censure: 1) non vi è stata pronuncia sul motivo con cui si deduceva la violazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in quanto il giudice di primo grado si è limitato a rilevare la imprescrittibilità dei poteri sanzionatori in materia edilizia senza giustificare il mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni decorrenti dall'ordine di sospensione dei lavori per la adozione del provvedimento di demolizione di opere abusive; 2) il lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi avrebbe richiesto una valutazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla adozione dell'atto impugnato in considerazione dell'affidamento sulla legittimità dei lavori eseguiti senza titolo ingenerato nei ricorrenti per la lunga inerzia dell'Amministrazione che aveva anche esaminato un progetto di modifica dell'immobile in cui si rappresentava la situazione di fatto per come esistente; 3) l'entità della demolizione da eseguire non è esattamente definita; 4) la modificazione dei prospetti, conseguente alla realizzazione di un terrazzo, nonché l'incremento della volumetria conseguente all'innalzamento della copertura dell'immobile integrano solo una difformità parziale che avrebbe comportato da un lato la inapplicabilità della sanzione della demolizione e dall'altro la necessità di una specifica motivazione sulle ragioni che non consentivano di mantenere in vita l'immobile applicando solo la sanzione pecuniaria.

Il Comune di Montegranaro non si è costituito.

DIRITTO

L'appello è, a giudizio del Collegio, infondato.

In primo luogo va disattesa la prima censura posto che, non essendo necessaria alcuna sospensione di lavori risultando le opere edilizie abusive realizzate da tempo, l'Amministrazione comunale appellata poteva e doveva procedere direttamente alla demolizione delle stesse in quanto l'elevazione della quota di copertura del fabbricato e la realizzazione di un terrazzo costituiscono variazioni essenziali a tenore dell'art. 8, primo comma lettera c) della legge 47/1985.

Sono, infatti, modificati nella sostanza i parametri urbanistico-edilizi dell'edificio assentito per volumetria e linea di ingombro ed, inoltre, essendo situato l'immobile in questione in zona sismica per esplicita ammissione di parte appellante (pagina 16 dell'appello, secondo capoverso), le opere realizzate per essere rimosse con ripristino dell'originario manufatto hanno necessità di "opere ingenti dell'intero fabbricato" con il che è, evidentemente, ammessa anche la notevole consistenza delle opere abusivamente realizzate.

Da ciò consegue anche che non ha alcun pregio sostenere che nel caso di specie avrebbe dovuto valutarsi anche l'opportunità di irrogare una sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione. Tale facoltà è concessa ai Comuni, infatti, solo per gli abusi consistenti in opere eseguite in parziale difformità dalla concessione dall'articolo 12 della legge 47/1985.

Da altra angolazione la sentenza appellata è sorretta dalla natura del potere sanzionatorio in materia edilizia, pacificamente imprescrittibile secondo indirizzi giurisprudenziali consolidati. Inoltre è significativa la circostanza, in verità non adeguatamente valutata dal primo giudice se non in un inciso nella parte iniziale della motivazione (pagina 4, terzo capoverso), che la

realizzazione degli abusi in epoca remota non è stata in alcun modo provata e non può, pertanto, essere acquisita come un dato di fatto decisivo ai fini della soluzione della presente controversia.

Correttamente, pertanto, il Comune ha fatto riferimento nell'atto impugnato all'unico dato certo il verbale redatto il 26 febbraio 1991 n. 2232 dai tecnici incaricati di verificare la natura e l'entità dell'abuso edilizio di cui trattasi.

La necessità di una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che avrebbero dovuto sostenere l'atto impugnato è, per ciò solo, esclusa.

Al riguardo si deve anche osservare che la pretesa del controinteressato azionata nei confronti del Comune per ottenere il ripristino dell'immobile di proprietà degli appellanti nella sua legittima consistenza originaria costituisce già una ragione sufficiente per giustificare l'atto impugnato.

Da tutti gli atti processuali risulta poi ben evidente che gli appellanti conoscono esattamente l'entità dell'abuso commesso ed è, quindi, comprensibile che l'atto impugnato contenga, fondandosi sulla evidenza di tale presupposto di fatto, una indicazione delle opere edilizie abusive sintetica ed essenziale, idonea comunque a rendere nota la sua concreta portata dispositiva ai destinatari.

L'appello deve essere respinto mentre non è da emettere statuizione sulle spese non essendosi costituito il Comune appellato.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Nulla spesa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nelle camere di consiglio del 22 novembre 2005 e 17 febbraio

2006 con l'intervento di:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere relatore.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Goffredo Zaccardi

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7 aprile 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

PER IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi